

# **COMUNE DI LESSOLO**

Città Metropolitana di Torino

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

OGGETTO:

Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **Ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in **sessione ordinaria** il Consiglio Comunale in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. CAFFARO Elena - Sindaco	Sì
2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere	No
3. BREGOLIN Davide - Consigliere	Sì
4. MELAN Renzo Lori - Consigliere	No
5. FONZETTO Silva - Consigliere	Sì
6. GALISSE Valter - Consigliere	Sì
7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere	Sì
8. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere	Sì
9. VIERIN Silvana - Consigliere	Giust.
10. ALBERGA Elia Antonio - Consigliere	Sì
11. ZAPPATERRA Davide - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Presenti anche gli Assessori esterni Dagassolemi Walter e Stabile Emiliano

Assume la presidenza il Sig. **CAFFARO Elena** – Sindaco Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Eugenio VITERBO** 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un'eventuale piano di razionalizzazione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

## **RICHIAMATI** i seguenti documenti:

- il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Lessolo del 30.03.2015 comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 29.04.2015, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 1677 del 7 maggio 2015;
- la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.07.2018, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 2802 del 29 luglio 2017;

**DATO ATTO** che la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1 comma 724) ha modificato il D.Lgs 175/2016 introducendo il comma 6bis all'art. 26 che in pratica esclude i GAL dalla revisione periodica e dalla conseguente razionalizzazione;

DATO ATTO che rispetto alla rilevazione al 31.12.2020, per quanto riguarda la società SMAT si

prende atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 110/2022/SRCPIE/PRSE con la quale le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT SPA, vengono invitate ad uniformarsi ai principi enunciati nella deliberazione stessa, ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P, come risultante dagli allegati A (relazione), B e C (schede tecniche) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che a seguito della presente revisione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione in data 10/12/2022 (ns. prot. n. 5547 del 12/12/2022), ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 \_ 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

**CON** n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole dagli allegati A (relazione), B e C (schede tecniche) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;
- 3. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Di dichiarare, con n. 7 voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4,D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*\*

In esecuzione all'articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica e contabile Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo f.to Dott.ssa Ingrid MAZZARINO

Il Responsabile del Servizio Ragioneria f.to Dott.ssa Ingrid MAZZARINO Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CAFFARO Elena

# IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Eugenio VITERBO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2022

Lì, 23/12/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CLEMENTE Dott.ssa Sandra

# **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-dic-2022**

## **DIVENUTA ESEGUIBILE**

X Per l'immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO MAZZARINO Dott.ssa Ingrid